

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari – Servizio affari finanziari, 24 maggio 1999, n. 12/99

Autorizzazioni per lavoro straordinario. Rimborso spese da parte dello Stato.

Sono pervenuti a questo ufficio numerosi quesiti relativi alla possibilità di ammettere a rimborso le spese per il lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali in occasione delle consultazioni referendarie del 18 aprile u.s., nel caso in cui lo stesso sia stato autorizzato con delibera di giunta. Al riguardo si ribadisce che affinché possa rimborsarsi il compenso per lavoro straordinario è necessario che il provvedimento autorizzativo sia stato adottato dai responsabili dei servizi mediante apposita determinazione. Infatti, ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come confermato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo numero 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli atti di gestione sono di competenza dei responsabili dei servizi tranne le fattispecie espressamente indicate dalla legge di residuali competenze gestionali degli organi politici, tra le quali non può essere compresa l'autorizzazione al lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali. Ciò posto non è possibile procedere al rimborso del lavoro straordinario per esigenze elettorali autorizzato con delibera di giunta. Eventuali atti in tal senso adottati dagli organi politici non potranno che essere considerati come atti di indirizzo nei confronti dei competenti organi gestionali, ai quali spetta l'adozione delle specifiche determinazioni autorizzative. In relazione poi agli specifici quesiti posti dagli enti si precisa, inoltre, che la condizione di esercizio provvisorio e/o l'assenza di piano esecutivo di gestione approvato (per gli enti nei quali è obbligatorio) non incidono sulla titolarità e le competenze dei responsabili dei servizi nominati in precedenza, i quali gestiscono gli stanziamenti di bilancio secondo le modalità definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.